

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 65-5496

**L.r. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Spese di Categoria B di cui all'art. 43 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica...". Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 16 - 4846 del 3.04.2017 per la concessione di contributi per l'anno 2017.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che negli ultimi anni le attività legate agli sport invernali ed al turismo ad essi collegato hanno avuto una forte crescita nella nostra regione ed hanno assunto un peso economico sempre più significativo favorendo l'incremento dei flussi e la permanenza media dei turisti;

ritenuto che il sostegno, a fini turistici, dei territori montani deve avvenire anche attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa e consentano il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve;

considerato che la L.r. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali.

Richiamati i vigenti art. 40 e 46 della citata normativa secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

richiamato il comma 1 *bis* del medesimo art. 40, secondo cui la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente.

preso atto che la III commissione consiliare, ha espresso a maggioranza parere favorevole nella seduta del 22.03.2017 e che, pertanto la Giunta regionale con D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 ha approvato i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi;

considerato che il citato provvedimento deliberativo ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni per l'erogazione dei contributi relativi all' innevamento ed alla sicurezza delle piste (spese di categoria A e spese di categoria C) a partire dalle stagioni sciistiche 2014/2015 e 2015/2016 che, a causa dell'assenza di nuovi stanziamenti, non era stato possibile finanziare prima;

considerato, tuttavia, che al momento della stesura della menzionata deliberazione, sul bilancio regionale non era previsto alcuno stanziamento di risorse economiche relative al sostegno delle spese di categoria B di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i. e che, pertanto, è stata rimandata ad un provvedimento successivo l'apertura dei termini per la presentazione delle relative istanze di contributo;

verificato che sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2) del Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 sono ora disponibili ed utilizzabili risorse economiche per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 derivanti dal Fondo n. 298059 “*Fondo per investimenti da destinare al Turismo invernale*”;

dato atto, tuttavia, che l'importo delle risorse disponibili non consente il sostegno di grandi investimenti sul patrimonio impiantistico delle stazioni e che, pertanto, risulta prioritario finanziare innanzitutto interventi urgenti di riqualificazione degli impianti a fune (già chiusi o che chiuderanno nel corso dei successivi due anni), in dotazione alle piccole stazioni ex art. 38 L.R. n. 2/09 s.m.i., anche alla luce delle gravi difficoltà in cui versano e del forte impatto negativo che ha sul territorio montano coinvolto la chiusura di un impianto sciistico ( territorio già fortemente compromesso dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni);

ritenuto, pertanto di stabilire, per l'anno 2017 ed a fronte del limitato stanziamento finanziario previsto, esclusivamente il finanziamento di interventi riguardanti microstazioni di cui all'art. 38 relativi alla revisione (sia revisione speciale sia revisione generale, ai sensi del D.M. 01/12/2015, n. 203, “*Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone*”), di impianti già chiusi o la cui chiusura avverrà nei prossimi due anni;

stabilito che, in fase istruttoria da parte degli uffici regionali, venga aggiunto un punteggio di priorità ai progetti proposti di revisione che sostituisce, per l'anno 2017, quanto previsto al paragrafo 3.2.1, Parte Terza, Allegato A della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, secondo le seguenti modalità:

impianto già scaduto (punti 12);

impianto in scadenza al 31.12.2017 (punti 10);

impianto in scadenza entro il 15.04.2019 (punti 5);

impianto con scadenza dal 16.04.2019 in poi (punti 1);

premesso che la Regione Piemonte, ha affidato, nel corso del 2009, un incarico volto all'elaborazione di uno studio denominato “*Sistema Neve*” (di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009) proprio allo scopo di analizzare, tra l'altro, i dati tecnici delle singole stazioni sciistiche, che ha consentito, nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 della L.R. n. 2/09 s.m.i. ed in coerenza con le indicazioni della Commissione in riferimento all'individuazione delle tipologie di impianti, di provvedere ad una suddivisione delle stazioni stesse tra “*locali*” e “*non locali*”;

dato atto che, a seguito dell'individuazione dei predetti criteri di distinzione, si è proceduto alla rilevazione ed alla analisi dei dati caratterizzanti sia il comparto degli impianti di risalita sia i relativi bacini di utenza con le loro peculiarità, giungendo alla formulazione, riguardo agli elementi

suggeriti dalla Commissione, di oggettivi parametri di valutazione, finalizzati a circoscrivere, in ambiti il più possibile concreti l'indice tipologico sia dell'utenza prevalentemente locale, sia dell'ubicazione degli impianti, sia della presenza delle installazioni turistiche;

considerato, tuttavia, che dall'elaborazione del citato studio sono passati numerosi anni e che alcuni dati forniti all'epoca potrebbero non essere più attuali e corretti e che, pertanto, risulterebbe opportuno procedere ad un aggiornamento delle valutazioni in esso contenute al fine di provvedere ad una regolare definizione delle tipologie di impianti presenti sul territorio piemontese anche in relazione al loro idoneo inquadramento nell'ambito della nozione di aiuto di Stato;

preso atto che la Direzione competente, Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in linea con quanto sopra evidenziato, ritiene necessario effettuare una adeguata verifica dell'attuale quadro delle caratteristiche principali delle stazioni sciistiche piemontesi allo scopo di valutare se i parametri e le informazioni raccolte nel 2009 risultino ancora oggi attendibili ed utilizzabili dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo delle proprie politiche programmatiche nell'ambito degli impianti a fune, anche alla luce dei criteri impartiti dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato;

verificato inoltre che, l'art 46, comma 2, lettera b) ha stabilito la possibilità di scelta - per i beneficiari definiti come "*stazioni di interesse non locale*" - tra l'erogazione di un aiuto pubblico secondo il regime "*de minimis*" e l'erogazione di un aiuto sulla base di quanto previsto dal Regolamento di esenzione, allora in vigore, CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 e verificato che la Giunta regionale ha optato nei precedenti bandi di contributo a favore di tali stazioni - per l'anno 2009 e per l'anno 2011 - per la concessione di un contributo massimo pari ad €200.000,00 secondo la regola "*de minimis*";

preso atto, poi, che oggi è vigente un nuovo Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014), in cui sono presi in considerazione in maniera espressa, all'art. 55, gli aiuti alle infrastrutture sportive di cui fanno parte anche gli impianti a fune e verificato che il comma 12 del medesimo articolo dispone che "*per gli aiuti che non superano i 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili*";

stabilito quindi - nel rispetto di tale normativa europea, a rettifica di quanto disciplinato con D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 Allegato A e Allegato B e nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo studio che dovrà fornire i parametri attuali atti ad individuare, tra le stazioni sciistiche piemontesi, quali potranno essere definite "*stazioni di interesse non locale*" – che venga concesso un contributo a fondo perduto fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite di contribuzione di € 200.000,00, per la realizzazione di interventi da parte dei soggetti beneficiari di cui all'art. 45 della L.R. n. 2/09 s.m.i. che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad €20.000,00 IVA inclusa;

stabilito anche che, allo scopo di rendere più incisiva la misura regionale e finanziare un numero maggiore di istanze, sia possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo di cui al punto precedente. In questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:

- contributo richiesto da 79% a 70% punti 1
- contributo richiesto da 69% a 60% punti 2
- contributo richiesto da 59% a 50% punti 3

stabilito, infine, che sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 1.01.2017 e che le spese Tecniche siano riconosciute, per tutti i beneficiari nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'investimento;

ribadito, poi, che, ai sensi dell'Allegato A, Parte Terza, paragrafo 3.3 della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto in attuazione del presente provvedimento deliberativo a sostegno degli investimenti riguardanti le microstazioni, non possano cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti al medesimo impianto a fune;

vista, infine, l'urgenza del presente provvedimento volto al sostegno di interventi finalizzati alla riapertura di impianti già chiusi o di prossima chiusura, si ritiene opportuno, a rettifica di quanto disposto all'Allegato A, Parte Terza, paragrafo 3.7, fissare al prossimo 30.09.2017 il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

dato atto che le modifiche e le integrazioni illustrate ai punti precedenti sono state apportate tenendo conto del parere della competente III Commissione consiliare acquisito nella seduta del 26.07.2017, ai sensi dell'art. 40, comma 1 bis;

visto il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visto che ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il *link* al sito *web* regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

stabilito di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nella Parte Terza, Allegato A e Allegato B, della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017;

dato atto inoltre che, in seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale del citato studio, oggi ancora in fase di elaborazione, gli uffici competenti provvederanno ad integrare e modificare la D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017 ed i relativi Allegati al fine di adeguare il provvedimento ai risultati forniti dallo studio stesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016,

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di stabilire che, per l'anno 2017, sia possibile presentare istanza di contributo esclusivamente per interventi riguardanti microstazioni di cui all'art. 38 relativi alla revisione (sia revisione speciale sia revisione generale, ai sensi del D.M. 01/12/2015, n. 203, “*Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone*”), di impianti a fune già chiusi o la cui chiusura avverrà nei prossimi due anni;

2) di stabilire, inoltre, che, venga aggiunto un punteggio di priorità ai progetti che sostituisce, per l'anno 2017, quanto previsto al paragrafo 3.2.1, Parte Terza, Allegato A della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, secondo le seguenti modalità:

impianto già scaduto (punti 12);

impianto in scadenza al 31.12.2017 (punti 10);

impianto in scadenza entro il 15.04.2019 (punti 5);

impianto con scadenza dal 16.04.2019 in poi (punti 1);

3) di stabilire che, in attuazione all'art. 55, comma 12 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 ed a integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, venga concesso un contributo a fondo perduto per l'anno 2017 fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite di contribuzione di €200.000,00, per la realizzazione di interventi riguardanti le microstazioni piemontesi (di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad €20.000,00 IVA inclusa;

4) di stabilire, che sia possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo di cui al punto 3). In questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:

- contributo richiesto da 79% a 70% punti 1
- contributo richiesto da 69% a 60% punti 2
- contributo richiesto da 59% a 50% punti 3

5) di stabilire, infine, che siano ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 1.01.2017 e che le spese tecniche siano riconosciute, per tutti i beneficiari, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'investimento;

6) di stabilire, inoltre, ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 e nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio, attualmente in fase di elaborazione e volto alla definizione di un documento dal quale emerga la suddivisione tra stazioni sciistiche di interesse "locale" e "non locale" determinata sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, di comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il *link* al sito *web* regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

7) di confermare, ai sensi dell'Allegato A, Parte Terza, paragrafo 3.3 della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017, i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto in attuazione del presente provvedimento deliberativo a sostegno degli investimenti riguardanti le microstazioni, non possano cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti al medesimo impianto a fune;

8) di modificare quanto disposto all'Allegato A, Parte Terza, paragrafo 3.7, della D.G.R. n. 16-4846 del 3.04.2017 fissando al 30.09.2017 il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

9) di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nella Parte Terza, Allegato A e Allegato B, della D.G.R. n. 16 – 4846 del 3.04.2017;

10) di stabilire che sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono disponibili ed utilizzabili risorse economiche per un importo complessivo pari ad €2.000.000,00 derivanti dal Fondo n. 298059 "Fondo per investimenti da destinare al Turismo invernale";

11) di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento e all'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)